

ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA

DI AREZZO

STATUTO



Approvato dall' Assemblea degli Iscritti il 28 maggio 1995

INDICE

Cenni storici

CAPO I° NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

- ART. 1 Costituzione
- ART. 2 Natura
- ART. 3 Scopo
- ART. 4 Stemma
- ART. 5 Divisa
- ART. 6 Affiliazione alla Confederazione
- ART. 7 Adesione ad Associazioni
- ART. 8 Costituzione di Sezioni
- ART. 9 Costituzione di Gruppi
- ART. 10 Attività religiosa
- ART. 11 Attività di formazione
- ART. 12 Gratuità delle opere
- ART. 13 Fonti di finanziamento

CAPO II° REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA MISERICORDIA CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

- ART. 14 Requisiti per l'iscrizione alla Misericordia
- ART. 15 Gli Iscritti
- ART. 16 I Confratelli Aspiranti
- ART. 17 I Confratelli Attivi
- ART. 18 I Confratelli Sostenitori
- ART. 19 I Capi di Guardia
- ART. 20 La Compagnia Attiva
- ART. 21 Il Consiglio degli Ufficiali

CAPO III° DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

- ART. 22 Doveri degli Iscritti
- ART. 23 Provvedimenti disciplinari
- ART. 24 Perdita della qualità di iscritto

CAPO IV° ORGANI DELLA CONFRATERNITA

- ART. 25 Organi della Misericordia
- ART. 26 L'Assemblea
- ART. 27 Riunioni ordinarie dell'Assemblea
- ART. 28 Riunioni straordinarie dell'Assemblea
- ART. 29 Validità della costituzione
- ART. 30 Validità delle deliberazioni
- ART. 31 Compiti dell'Assemblea
- ART. 32 Il Magistrato
- ART. 33 Composizione del Magistrato
- ART. 34 Riunioni del Magistrato
- ART. 35 Il Governatore

- ART. 36 Il Vice Governatore
- ART. 37 Il Segretario
- ART. 38 Il Vice Segretario
- ART. 39 Il Provveditore
- ART. 40 Il Vice Provveditore
- ART. 41 Il Collegio dei Probiviri
- ART. 42 Il Collegio dei Sindaci Revisori
- ART. 43 Rinnovo e surroga delle cariche sociali
- ART. 44 Gratuità delle cariche sociali
- ART. 45 Il Correttore

CAPO V° RINNOVO DEGLI ORGANI

- ART. 46 La Commissione elettorale
- ART. 47 Il Seggio elettorale
- ART. 48 Modalità di votazione

CAPO VI° NORME PARTICOLARI

- ART. 49 Modifiche allo Statuto
- ART. 50 Eventi straordinari
- ART. 51 Scioglimento della Misericordia di Arezzo

CAPO VII° NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART. 52 Norma finale
- ART. 53 Norma transitoria

CENNI STORICI

L'inizio dell'attività dell'Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo risale al 25 agosto 1315, quando il Vescovo aretino Guido Tarlati autorizzò, con rogito notarile, l'istituzione della " Compagnia della SS. Trinità " decretandone la supremazia su tutte le altre Compagnie esistenti. .

E già nel 1348 la "Societas SS. Trinitatis " aveva acquistato case e terreni per farne la propria sede definitiva, che è tuttora quella attuale.

La Compagnia dellaSS8. Trinità continuò ad operare come tale fino al 1785, anno in cui con l'editto del 21 marzo, il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo decretò la soppressione di tutte le Confraternite e Compagnie

Tuttavia, siccome a norma del rescritto Granducale le compagnie soppresse dovevano essere sostituite in ogni parrocchia da una " Compagnia di Carità ",avente come scopo " oltre alle pratiche religiose e all'insegnamento della Dottrina Cristiana, l'assistere gli ammalati e il trasportarli all'ospedale, il trasportare i morti al sepolcro e il procurare e distribuire ai miserabili caritatevoli sussidi ",- scopi chiaramente non dissimili dai propri originari -la disciolta Compagnia della Trinità si ricostituì presso la Cattedrale come " Compagnia di Carità del Duomo " estendendo di nuovo, in breve tempo, il proprio patrocinio a tutta la città, visto che nessuna parrocchia, come previsto dal decreto granducale, aveva formato una propria " Compagnia di Carità".

Prendendo atto del mancato costituirsi in Arezzo di altre Compagnie di Carità, nel 1792 fu chiesta al " Regio Trono" l'autorizzazione per la " Compagnia di Carità del Duomo ", con il nuovo nome di " Compagnia della Misericordia e Morte " a trasferirsi nella vicina Chiesa di S. Sebastiano e di poter ascrivere alla stessa anche i Fratelli estranei alla Parrocchia del Duomo.

La richiesta, che sanciva di fatto la rinascita della vecchia Compagnia, seppure sotto diverso nome, fu approvata con " rescritti della Segreteria del Regio Diritto del 30 Giugno e del 27 Luglio 1792".

Il ritorno in una parte dell'antica Sede avvenne già nel 1826, anche se l'autorizzazione ufficiale al trasferimento dalla Chiesa di S. Sebastiano giunse solo con il "Sovrano rescritto del 22 ottobre 1847", che approvò anche il nuovo Statuto.

Attualmente risiede in altre stanze dello stesso locale che il Comune, così ordinando il Ministero, ha surrogato alle antiche, riconoscendo il diritto di uso del Pio Istituto, con deliberazioni Consiliari del 26 novembre 1866 e 16 ottobre 1868. I locali dove attualmente risiede, gravemente lesionati dai bombardamenti durante l'ultima guerra, sono stati restaurati a cura dell'Amministrazione dell'Ente.

La Confraternita ha per Patrona la Madonna Ausiliatrice e dipende dall'Autorità Diocesana, rappresentata da un Correttore, nella persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia delle Sante Flora e Lucilla di Badia, nella cui giurisdizione parrocchiale ha la propria Sede.

CAPO I°
NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

ART.1
Costituzione

L' Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo (di seguito indicata anche: Misericordia o Confraternita), costituita nell'anno 1315, attualmente ha sede in Arezzo, Via Garibaldi 143, è un' associazione di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere, in soccorso dei singoli e delle collettività e contribuisce alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

ART. 2
Natura

La Misericordia di Arezzo è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del Codice Civile.

La personalità giuridica privata della Misericordia di Arezzo è stata accertata dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 303 del 30.6.1992.

In quanto Associazione di volontariato, la sua attività è disciplinata anche dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 ed è iscritta all'Albo Regionale del Volontariato.

La Misericordia di Arezzo, stante la propria ispirazione cristiana, è, secondo l'Ordinamento Canonico, "Associazione privata di fedeli" ed in quanto tale è regolata dai canoni 298 eseguenti e 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

In relazione al carattere cristiano dell'Associazione, la Misericordia mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio " Correttore" di cui all'art.45 del presente Statuto.

ART. 3
Scopo

Scopo dell' Associazione è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale che internazionale, anche in collaborazione con i pubblici poteri nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d' Italia (di seguito indicata anche: Confederazione).

La Misericordia potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

ART. 4
Stemma

Lo stemma della Misericordia di Arezzo, così come sotto riprodotto, è formato da uno scudo nel quale, nella parte superiore in campo bianco, vi è un cerchio che racchiude una M maiuscola greca sormontata da una piccola croce e nella parte inferiore, in campo nero, una croce sorgente da tre monticelli ai cui lati vi sono raffigurate due clessidre.



ART.5

Divisa

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia con il simbolo F M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose solenni e nelle manifestazioni ufficiali dell' Associazione.

Per i servizi di pronto soccorso e, ove opportuno, per i servizi di assistenza, il Magistrato stabilisce la divisa da indossare, secondo il modello indicato dalla Confederazione.

ART.6

Affiliazione alla Confederazione

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Misericordia, l'affiliazione alla Confederazione implica per tutti gli iscritti la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d' Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

ART.7

Adesione ad Associazioni

La Misericordia di Arezzo potrà aderire ad altre associazioni, o federazione di associazioni, potrà partecipare e aderire ad iniziative e/o manifestazioni solo se compatibili con i propri principi ispiratori.

All'interno della Misericordia non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività.

ART.8

Costituzione di Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Misericordia potrà costituire apposite sezioni territoriali.

L'attività di tali sezioni ed il loro coordinamento con l' Associazione, sarà disciplinato da apposito regolamento emanato dal Magistrato della Misericordia.

ART.9

Costituzione di gruppi

La Misericordia promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia ed attraverso l' AIDO. I reciproci rapporti sono disciplinati da apposite convenzioni.

Per tutti gli altri settori di attività che siano compatibili con i propri scopi istituzionali, la Misericordia può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e ne nomina il responsabile, di norma, un componente del Magistrato.

Qualora si ravvisi l'opportunità di affidare tali gruppi a Confratello non facente parte del Magistrato, questi potrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Magistrato stesso, ma con voto consultivo.

ART.10

Attività religiosa

La Misericordia svolge l'attività religiosa officiando nella propria Chiesa la S.Messa sia nei giorni festivi che feriali.

In particolare fa memoria dei propri Confratelli defunti con la celebrazione di sei S. Messe nei giorni successivi alla loro morte e con un triduo in loro suffragio nei giorni che precedono il 2 novembre con la partecipazione dei Componenti il Magistrato, il Consiglio Ufficiali e la Compagnia Attiva.

Inoltre nel pomeriggio della Festività di tutti i Santi, i Confratelli in cappa, preceduti dalla Croce percorrono processionalmente il Cimitero di Arezzo per suffragare pubblicamente le anime di tutti i Defunti.

ART. 11 **Attività di formazione**

La Misericordia provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico- sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo.

ART. 12 **Gratuità delle opere**

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.
E' fatto espresso divieto ai Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione " Che Iddio gliene renda merito".

Al fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli, sulla base di apposito regolamento approvato dal Magistrato, distinzioni aventi puro carattere morale.

ART. 13 **Fonti di finanziamento**

La Misericordia trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché da quant'altro previsto dall'art. 5 della legge 266/1991.

Potrà trarre risorse dall'esercizio di attività e di altre iniziative volte a ricevere carità per restituire carità.

Potrà convenzionarsi con gli Enti Locali e con le Strutture Sanitarie secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

CAPO II° **REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA MISERICORDIA** **CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI**

ART. 14 **Requisiti per l'iscrizione alla Misericordia**

Per essere iscritti alla Misericordia occorre avere principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Misericordia e sono tenuti al versamento della quota sociale determinata dal Magistrato.

ART. 15 **Gli Iscritti**

Tutti gli iscritti alla Misericordia sono chiamati con il nome tradizionale di " Confratello " o di "Consorella " (di seguito indicati con il termine "Confratello") ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Arciconfraternita.

Gli iscritti si suddividono:

- Confratelli aspiranti**
- Confratelli attivi**
- Confratelli sostenitori**

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due Confratelli

Nel caso di richiedente minorenne, la domanda dovrà essere corredata dalla firma dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a darne motivazione.

I Confratelli possono essere iscritti a più Misericordie; di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione o, nel caso che l'iscrizione ad altra Misericordia avvenga successivamente, ne deve essere data notizia al Magistrato della Misericordia di Arezzo.

Il Confratello, iscritto ad altra Misericordia ed ammesso alla Misericordia di Arezzo, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

ART. 16 **I Confratelli Aspiranti**

I Confratelli aspiranti sono gli iscritti che intendono far parte della categoria dei Confratelli attivi.

L'aspirante, prestati almeno 4 mesi di ininterrotto e lodevole servizio, così come disciplinato dal regolamento approvato dal Magistrato, su proposta della Compagnia attiva e su deliberazione del Magistrato stesso, diverrà Confratello attivo.

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

I Confratelli aspiranti possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto né diritto di elezione attiva e passiva.

Art. 17 **I Confratelli Attivi**

I Confratelli attivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio; sono inseriti nella Compagnia attiva di cui all'art.20. costituiscono il corpo funzionale della Misericordia, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di voto e con diritto di elezione attiva e passiva, purché maggiorenni.

I Componenti gli Organi di cui alle lett. b) c) d) e) dell'art.25 sono a tutti gli effetti Confratelli attivi.

Il periodo di servizio viene considerato ininterrotto, quando l'interruzione, comunque non superiore ad un anno, sia dovuta a motivi indipendenti dalla volontà del Confratello. La riammissione quale Confratello attivo deve essere deliberata dal Magistrato.

Fra i Confratelli Attivi vengono nominati i Capi di Guardia di cui all'art. 19.

ART. 18 **I Confratelli sostenitori**

I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Misericordia senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che sono stabilite per tale categoria.

I Confratelli sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di voto e con diritto di elezione attiva e passiva, purché maggiorenni.

ART. 19 **I Capi di Guardia**

I Capi di Guardia sono Confratelli che hanno ottenuto tale riconoscimento dal Magistrato a seguito di lodevole servizio svolto ininterrottamente per non meno di cinque anni; la proposta di nomina è fatta dalla Compagnia Attiva ed è sottoposta al parere del Consiglio degli Ufficiali.

Ai Capi di Guardia è affidato il compito della guida degli altri Confratelli attivi.

I Capi di Guardia eleggono al loro interno due Confratelli, di cui uno possibilmente donna, che dovranno coadiuvare il Comandante della Compagnia Attiva nella direzione e nella responsabilità dei servizi affidati ai volontari. Tale nomina deve essere ratificata dal Magistrato.

ART. 20 **La Compagnia attiva**

La Compagnia Attiva è formata da tutti i Confratelli Attivi e vi sono aggregati anche i Confratelli Aspiranti.

Essa è affidata, di norma, al 1° responsabile di un Componente del Magistrato che è coadiuvato da due Capi di Guardia

ART. 21 **Il Consiglio degli Ufficiali**

Il Consiglio degli Ufficiali è Organo consultivo del Magistrato ed è composto dal Provveditore o suo delegato con funzione di Presidente, dal Comandante della Compagnia Attiva, da quattro Confratelli Attivi, di cui due possibilmente donne, eletti dagli stessi Confratelli Attivi riuniti in Assemblea e dai responsabili dei settori di attività della Misericordia nominati dal Magistrato, nonché dai responsabili delle Sezioni territoriali e dei gruppi di cui agli art. 8 e 9 del presente Statuto.

Possono essere nominati nel Consiglio degli Ufficiali anche le persone alle quali il Magistrato abbia conferito gli incarichi ed i compiti di cui alla let. d) dell'art. 32.

I Componenti eletti o nominati nel Consiglio degli Ufficiali durano in carica due anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

Il Consiglio degli Ufficiali esprime il proprio parere sulle domande di ammissione alla Misericordia, sui provvedimenti disciplinari da assumere nei confronti dei Confratelli, sulla nomina dei Capi di Guardia, sul conto consuntivo e preventivo.

Può inoltre proporre al Magistrato ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il buon andamento della Misericordia. Organizza i turni di ispezione.

CAPO III° DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

ART. 22 Doveri degli iscritti

Gli iscritti alla Misericordia di Arezzo devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno della Misericordia che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni alle quali siano invitati.

ART. 23 Provvedimenti disciplinari

I Confratelli, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie giustificazioni al Magistrato, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui sopra è del Magistrato.

Contro i provvedimenti stessi l'interessato può presentare ricorso scritto, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Proviviri, il quale decide, sentito l'Interessato, il Governatore ed il Responsabile della Compagnia attiva ove la contestazione riguardi un Fratello Attivo, con parere definitivo inappellabile.

ART. 24 Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Misericordia di Arezzo si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 14.

Inoltre l'Isritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 22.

L'Isritto perde altresì la sua qualità di Confratello nel caso in cui non paghi le quote sociali per oltre due anni, salvo deroga specifica del Magistrato.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di Confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del Collegio dei Proviviri.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni per le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio dei Proviviri, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall' Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute meno le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentare, comunque non prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento, al Magistrato e sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, l'accettazione e la riconferma o meno dei diritti di cui godeva in precedenza.

CAPO IV° ORGANI DELLA CONFRATERNITA

ART. 25 Organi della Misericordia

Sono Organi della Confraternita di Misericordia di Arezzo:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio dei Probiviri;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 26 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli attivi e sostenitori iscritti alla Misericordia di Arezzo ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

ART. 27 Riunioni ordinarie dell' Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, ed ogni quattro anni per l'elezione degli Organi.

L'Assemblea è convocata dal Governatore almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione., a mezzo manifesto pubblico e con avviso da affiggere nella sede dell' Associazione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell' Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

ART. 28 Riunioni straordinarie dell' Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria nella stessa occasione di quella ordinaria od anche in altri periodi, per deliberare su argomenti di propria competenza o su argomenti che il Magistrato ritenga necessario.

Deve comunque essere convocata:

- a) quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 50 Fratelli attivi o almeno cento Confratelli;
- b) quando lo richiedano all'unanimità il Collegio dei Probiviri o dei Sindaci Revisori per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per scritto;
- c) quando ne faccia richiesta scritta e motivata la Confederazione.

In tali casi il Governatore deve convocare l'Assemblea, con le modalità di cui all'art. 27, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

ART. 29 Validità della costituzione

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti che vi partecipino, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all' Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, da altro Confratello avente diritto di voto, il quale, comunque, non potrà essere portatore 'di più di due deleghe.

La delega non è ammessa per le votazioni relative al rinnovo degli organi sociali,

ART. 30 **Validità delle deliberazioni**

L'Assemblea delibera validamente con la meta più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti..

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.

Le proposte di riforma o modifica allo Statuto, fatto salvo quanto previsto all'art. 51, devono essere approvate dai due terzi dei presenti all'Assemblea aventi diritto di voto.

ART. 31 **Compiti dell' Assemblea**

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e la relazione del Governatore sull'attività svolta dalla Misericordia nell'anno precedente, e del Collegio dei Sindaci sull'andamento economico-finanziario della Confraternita; b) approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica relativa all'anno in corso;
- c) esamina le questioni ad essa presentate dal Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- d) elegge, ogni quadriennio, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio dei Proviviri ed il Collegio dei Sindaci, secondo le modalità di cui al successivo art. 48;
- e) delibera le modifiche allo statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio dei Proviviri e con il Collegio dei Sindaci Revisori;
- t) nomina, nella riunione che precede la scadenza del Magistrato, la Commissione elettorale;
- g) assume i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi degli art.23 e 24.

ART. 32 **Il Magistrato**

Il Magistrato, che dura in carica quattro anni, composto dal numero di Rettori stabilito dall'Assemblea, è l' Organo di governo della Misericordia e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

E' eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui all' articolo 48 e dura in carica con pieni poteri fino all'insediamento di quello successivo.

La convocazione del nuovo Magistrato è fatta dal Governatore neoeletto entro 15 giorni dalla pubblicazione definitiva dei risultati delle votazioni di cui all'art.48.

In particolare il Magistrato:

- a) elegge al proprio interno, nella sua prima riunione, il Vice Governatore, il Segretario, il Vice Segretario, il Provveditore ed il Vice Provveditore;
- b) nomina i componenti di sua competenza nel Consiglio degli Uffiziali;
- c) nomina il Responsabile della Compagnia attiva;
- d) conferisce incarichi e compiti nei vari settori di operatività dell' Associazione per lo svolgimento della attività;
- e) delibera in merito allo stato giuridico ed economico del personale dipendente adottando ogni provvedimento necessario anche sotto il profilo disciplinare;
- f) adotta il regolamento organico ed il mansionario dei dipendenti;
- g) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni mobili ed immobili, e la creazione di passività, ove occorra anche ipotecarie;
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;
- i) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le controversie di interesse della Confraternita;
- l) determina l'ammontare della quota di iscrizione e della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare alla Misericordia;
- m) esprime il proprio parere sul conto consuntivo da proporre, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci Revisori, all'Assemblea per la sua approvazione,
- n) redige il bilancio di previsione da sottoporre all'Assemblea;

- o) delibera, su proposta del Consiglio degli Uffiziali, l'ammissione dei Confratelli alla Misericordia ed il passaggio dei Confratelli aspiranti nella categoria dei Confratelli attivi, nonché la nomina dei Capi di Guardia;
- p) propone alla Confederazione, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- q) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita; .
- r) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita eccetto quelli di cui agli art. 21, c. 2 e 3, 22 e 25 del c.c.;
- s) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti non iscritti alla Misericordia, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato.

ART. 33 **Composizione del Magistrato**

Il Magistrato è composto da un numero- pari e non inferiore a tredici- di Confratelli, aventi diritto di voto, stabilito dall'Assemblea, nella riunione assembleare che precede immediatamente la scadenza quadriennale del suo mandato.

Partecipa alla riunione del Magistrato il Correttore con voto consultivo.

Partecipano altresì con voto consultivo il Responsabile della Compagnia attiva ove non sia stato nominato fra i componenti il Magistrato ai sensi dell'art.20 e i Responsabili dei Gruppi di cui all'art. 9.

Le riunioni del Magistrato sono presiedute dal Governatore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre possedere l'anzianità di iscrizione di un anno alla Misericordia di Arezzo, alla data di svolgimento delle elezioni.

Non sono eleggibili nel Magistrato i Confratelli eletti nel Collegio dei Probiviri e nel Collegio dei Sindaci Revisori, i Confratelli con vincolo di parentela fra loro fino al secondo grado, nonché i dipendenti della Misericordia di Arezzo, coloro che con questa abbiano rapporti di interesse, così come i Confratelli che rivestano cariche politiche a livello nazionale e regionale.

Se durante il corso del mandato si verificano le incompatibilità di cui sopra, il Confratello decade dall'incarico.

ART. 34 **Riunioni del Magistrato**

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei Componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata della Confederazione o del Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'invito alla adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Per problemi di particolare urgenza il Magistrato può essere convocato anche a mezzo telefono o telegrafo e senza i termini di preavviso di cui al comma precedente.

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto al voto. Le delibere sono approvate a maggioranza dei votanti; in casi di parità, prevale il voto del Governatore.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

ART. 35 **Il Governatore**

Il Governatore è eletto direttamente dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 48.

È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;

- d) firma la corrispondenza;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario ed il Provveditore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- t) firma, congiuntamente al Provveditore, i registri ed i documenti contabili;
- g) compie, congiuntamente al Provveditore qualsiasi operazione bancaria anche con prelevamento allo scoperto, a valere sui rapporti di conto corrente o su depositi accessi dietro delibera del Magistrato;
- h) tiene i rapporti con la Confederazione;
- i) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoporli alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento adottato.

ART. 36 **Il Vice-Governatore**

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce anche legalmente, assumendone tutti i compiti, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato o il Governatore riterrà opportuno affidargli.

La firma del Vice Governatore sulla corrispondenza, atti e documenti di qualsiasi tipo, implica la sussistenza delle condizioni di supplenza del Governatore.

ART. 37 **Il Segretario**

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Misericordia, cura la corrispondenza assieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari.

ART. 38 **Il Vice Segretario**

Il Vice Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Segretario e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato o il Segretario riterrà opportuno affidargli.

La firma del Vice Segretario sulla corrispondenza, atti e documenti di qualsiasi tipo, implica la sussistenza delle condizioni di supplenza del Segretario.

ART. 39 **Il Provveditore**

Il Provveditore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Cura la parte amministrativa della Confraternita firmando tutti i relativi documenti contabili e vigilando sulla regolare tenuta della contabilità.

Provvede, su incarico del Magistrato e di concerto con il Governatore, ad eseguire le deliberazioni riguardanti gli acquisti di beni mobili, attrezzature e materiale di consumo, curandone il corretto utilizzo.

In caso d'urgenza può provvedere ad acquisti e ad interventi di manutenzione e riparazione entro i limiti di spesa fissati dal Magistrato al quale deve rendere comunque conto nella prima riunione successiva, informandone quanto prima il Governatore.

Amministra il personale dipendente curando in modo particolare il rispetto dei doveri d'ufficio, riferendo al Governatore, per le consequenziali decisioni, su eventuali mancanze o disservizi.

Presiede il Consiglio degli Ufficiali.

ART. 40 **Il Vice-Provveditore**

Il Vice Provveditore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Provveditore e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato o il Provveditore riterrà opportuno affidargli.

La firma del Vice Provveditore sulla corrispondenza, atti e documenti di qualsiasi tipo, implica la sussistenza delle condizioni di supplenza del Provveditore.

ART. 41

Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri eletti dall' Assemblea, secondo le modalità di cui all' art.48, fra i Confratelli attivi e sostenitori con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Misericordia e che a questa siano iscritti da almeno tre anni.

Per l'eleggibilità nel Collegio dei Proviviri valgono le norme di cui all' art. 33, sesto e settimo comma. il Collegio dopo l'elezione si riunisce, su convocazione del Governatore, per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito, in caso di necessità, il parere del Collegio dei Proviviri della Confederazione,
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora questo ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 50.

I membri del Collegio devono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

ART. 42

Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall' Assemblea fra i Confratelli attivi e sostenitori, secondo le modalità di cui all' art. 48 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui all'art 33, sesto e settimo comma.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dopo l'elezione si riunisce, su convocazione del Governatore, per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario.

Il Presidente dovrà essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori ufficiali dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio dei Proviviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ,ed il relativo verbale, firmato da tutti i presenti, è trasmesso al Governatore.

I membri del Collegio devono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto. il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

Ciascun Sindaco Revisore ha diritto di ottenere notizie sull'attività della Misericordia e di procedere, anche individualmente, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

ART. 43

Rinnovo e surroga delle cariche sociali

Gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili.

I Confratelli, compreso il Governatore, non possono tuttavia assumere la stessa carica per più di due mandati consecutivi.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, questi viene surrogato con il primo dei non eletti fino ad esaurimento dei nominativi compresi nella lista, Ove tali nominativi siano esauriti, - si procederà alla surroga per cooptazione deliberata all'unanimità dell'Organo da completare.

I componenti inseriti a copertura delle cessazioni restano in carica per la stessa durata del componente che hanno sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Misericordia che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati dal Magistrato decaduti e sostituiti con le modalità di cui al terzo comma.

ART. 44 **Gratuità delle cariche sociali**

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Misericordia.

I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

ART. 45 **Il Correttore**

Il Correttore, nella persona del Parroco pro tempore della Parrocchia delle Sante Flora e Lucilla di Badia, rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Misericordia per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione.

Il Correttore deve essere invitato alle riunioni del Magistrato e dell'Assemblea alle quali, in quanto tale, partecipa con voto consultivo.

Sovrintende all'attività religiosa.

Propone alla Confederazione, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

CAPO IV° **RINNOVO DEGLI ORGANI**

ART. 46 **La Commissione elettorale**

La Commissione elettorale è composta dal Correttore che la presiede e da altri quattro membri eletti dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio, fra i Confratelli attivi e sostenitori con particolare conoscenza del corpo sociale e del sodalizio che abbiano un'anzianità di iscrizione alla Misericordia di Arezzo di cinque anni.

Ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) fissare, rendendoli noti, i termini entro i quali ogni Confratello o gruppi di Confratelli possono presentare proposte di candidatura;
- c) valutare se i nominativi proposti dai Confratelli, o dai membri della Commissione stessa, siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto;
- d) redigere la lista contenente il nominativo proposto alla carica di Governatore ed un numero di candidati proposti alla carica di Rettore in numero superiore di un quarto a quelli da eleggere, fissato dall'Assemblea;
- e) redigere la lista dei candidati per l'elezione del Collegio dei Probiviri, contenenti un numero di candidati superiore di un quarto a quello da eleggere;
- f) redigere la lista dei candidati per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, contenente un numero di candidati superiore di un quarto a quello da eleggere; i primi tre che hanno riportato il maggior numero di voti, saranno eletti sindaci effettivi ed i successivi due, sindaci supplenti.

Le liste devono riportare in ordine alfabetico il nome del Confratello candidato e l'anno d'iscrizione alla Misericordia di Arezzo, fatta eccezione per quella del Magistrato nella quale il nominativo proposto alla - carica di Governatore, deve precedere tutti gli altri.

I Componenti della Commissione Elettorale non possono essere candidati a nessuna carica sociale, nè essere eletti; il voto eventualmente espresso a loro favore è contemporaneamente nullo.

ART. 47
Il Seggio Elettorale

Il seggio elettorale è nominato dalla Commissione elettorale ed è composto da cinque Confratelli effettivi o sostenitori che non siano candidati a nessuna delle cariche sociali e che non siano dipendenti della Misericordia di Arezzo.

Il seggio elettorale, il cui Presidente è nominato dalla Commissione" elettorale, nomina al proprio interno un Vice Presidente ed un segretario.

Svolge i seguenti compiti:

- a) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione alla votazione;
- b) sovrintende alle operazioni di voto in modo tale che esse si svolgano nel massimo ordine;
- c) assicura la segretezza del voto;
- d) si uniforma a tutte le indicazioni fornite dalla Commissione Elettorale in merito alle modalità e termini per le votazioni;
- e) al termine delle operazioni di voto effettua lo spoglio delle schede redigendo un verbale per ogni tipo di votazione trasmettendolo immediatamente al Presidente della Commissione Elettorale o a persona da lui appositamente indicata.

I componenti del seggio elettorale non possono essere eletti a nessuna carica sociale; il voto eventualmente espresso a loro favore, è nullo.

ART. 48
Modalità di votazione

L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata con avviso personale da inviare al domicilio degli iscritti risultante nell'archivio della Misericordia, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea stabilisce l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto che non possono essere interrotte e durare per più di dodici ore.

La votazione avverrà su schede predisposte dalla Commissione elettorale in modo da consentire all'elettore la possibilità di indicare eventualmente altri nominativi o esprimere preferenze per quelli proposti.

Onde consentire indicazioni diverse da quelle proposte, la scheda per l'elezione del Magistrato dovrà avere uno spazio a fianco del nominativo indicato alla carica di Governatore ed in calce spazi pari alla metà dei Rettori da eleggere, per quella relativa al Magistrato e tre per quelle relative all'elezione dei Probiviri e dei Sindaci Revisori.

Ogni elettore può esprimere il voto all'intera lista barrando l'apposito spazio riportato in testa alla lista stessa o esprimere la propria preferenza per taluni candidati barrando l'apposito spazio riportato a fianco di ciascun nominativo.

Si possono esprimere al massimo preferenze pari alla metà degli eleggibili alla carica di Rettore e tre per il Collegio dei Probiviri e dei Sindaci Revisori.

In ogni caso tra le preferenze espresse e le eventuali aggiunte di altri nominativi, non può complessivamente essere superato il numero pari alla metà degli eleggibili alla carica di Rettore e tre per la carica nel Collegio dei Probiviri e nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Nel caso che tale limite venga superato, e nel caso in cui siano indicati nominativi di Confratelli non in possesso dei requisiti necessari, la scheda sarà dichiarata nulla.

Nella scheda di votazione deve essere comunque indicato il numero massimo di preferenze o di aggiunte ammesse in base a quanto sopra previsto.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di preferenze o indicazioni, sommati ai voti di lista.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Misericordia di Arezzo.

In caso di ulteriore parità sarà eletto il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Il Presidente della Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni.

Entro tre giorni da tale data devono essere presentati al Presidente della Commissione gli eventuali ricorsi sulle operazioni di voto o sull'esito delle votazioni.

La Commissione Elettorale si esprime sui ricorsi entro i successivi cinque giorni, al termine dei quali avverrà la pubblicazione definitiva.

Il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci Revisori sono convocati dal Governatore entro trenta giorni dall'insediamento del Magistrato.

CAPO VI°
NORME PARTICOLARI

ART. 49
Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto, fatto salvo quanto disposto all'art. 51, oltre che dal Magistrato, possono essere avanzate al Magistrato stesso, con motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli attivi e sostenitori non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Revisori in riunione congiunta; dopodiché il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 27 con specifica indicazione all'ordine del giorno degli articoli di cui viene proposta la modifica e del testo proposto.

Per proporre all' Assemblea la modifica agli articoli che definiscono la fisionomia della Misericordia e le garanzie della essenzialità della sua vita associativa, è richiesta l'unanimità di voti da parte del Magistrato.

ART. 50 **Eventi straordinari**

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti all' art. 41, il Governatore segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata dal Presidente del Collegio dei Proviviri, o dal Presidente del Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei Confratelli attivi e sostenitori.

a Confederazione, accertate le condizioni di anomalia ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti ed indilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione della Assemblea degli iscritti per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale ed al Presidente del Tribunale competente.

ART. 51 **Scioglimento della Misericordia di Arezzo**

La Misericordia di Arezzo non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli attivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall' Assemblea straordinaria convocata a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario. Tale deliberazione deve essere assunta dai tre quarti degli iscritti. All' Assemblea partecipa un delegato della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Ove l'Assemblea abbia deliberato lo scioglimento della Misericordia, deve provvedere anche alla nomina di tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Misericordia sono devoluti ad altra Associazione, approvata dall' Autorità Diocesana, a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia.

CAPO VII° **NORME FINALI E TRANSITORIE**

ART. 52 **Norma finale**

Il Magistrato è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche eventualmente richieste dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e/o dai competenti Organi Istituzionali.

ART. 53 **Norma transitoria**

Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto sono rinnovati alla scadenza del mandato.

Nella stessa occasione si provvederà all'elezione degli Organi non attualmente istituiti.

Ai Componenti degli Organi in carica alla data di approvazione del presente Statuto, non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'art. 43.

Approvato alla unanimità dall'Assemblea Generale Straordinaria degli Iscritti, nell'adunanza del 28 maggio 1995.

IL SEGRETARIO DEL MAGISTRATO

(Rag. Franco Cianchi)